

ART. 1

Per garantire una più diretta partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa potranno essere istituite, a norma dell'art. 2540 c.c. e come previsto dall'art. 28 dello statuto, le assemblee separate.

Il Consiglio d'Amministrazione valuterà l'opportunità di indire le assemblee separate in relazione alla significatività e continuità dell'attività svolta in altre province e in ogni caso provvederà ad istituirle nelle province ove siano in corso di realizzazione interventi edilizi aventi finalità abitative che prevedano l'assegnazione di almeno 100 alloggi ai soci.

ART. 2

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, le assemblee separate sono convocate dal Consiglio d'Amministrazione nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. La compagine sociale di riferimento per le assemblee separate è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione su base territoriale, con riferimento ai territori provinciali.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di accorpare o frazionare i territori provinciali di riferimento per la celebrazione di un'assemblea separata motivandone le esigenze.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato dal consiglio, interverrà a ciascuna assemblea separata.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale scegliendoli fra i soci presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto nella proporzione di 1 delegato ogni 10 soci - o frazione di 10.

ART. 3

I delegati all'assemblea generale sono sottoposti al vincolo di mandato, e dovranno quindi riportare fedelmente i voti e i pareri -favorevoli, contrari, di astensione- espressi in sede di assemblea separata, su tutti i punti all'ordine del giorno, tranne che sulle nomine degli organi sociali. Su queste ultime i delegati godono di mandato pieno e sarà garantita in assemblea generale la corretta rappresentazione delle posizioni emerse nelle singole assemblee separate, assicurando in seno ad essa la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2540 c.c.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 4

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

Il presente regolamento interno è approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore in data 10 dicembre 2009.